

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6950 del 12/12/2024
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 - CHIAPPONI A.C.L. S.S. SOCIETA' AGRICOLA - RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE LURETTA IN COMUNE DI AGAZZANO (PC), LOCALITÀ TAVASCA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC10A0049 - SINADOC 37473/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7246 del 12/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 – CHIAPPONI A.C.L. S.S. SOCIETA' AGRICOLA -
RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE LURETTA IN COMUNE
DI AGAZZANO (PC), LOCALITÀ TAVASCA, AD USO IRRIGUO - PROC.
PC10A0049 – SINADOC 37473/2023**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

- con atto n. 13657 del 28/10/2013 del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, alla ditta Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A.: 01320480336), la concessione PC10A0049 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal sub-alveo del Torrente Luretta con scadenza fissata al 31/12/2015;
- il rappresentante legale della ditta Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A.: 01320480336), in data 27/11/2015 (assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna con il n. 849972), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante condotta drenante di 12 m di lunghezza (3 m in area demaniale e 9 m in area privata);

- ubicazione del prelievo: Comune di Agazzano (PC), Località Tavasca, su terreno in parte privato e in parte demaniale (esclusivamente per l'opera di presa), censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, mappale n. 80 e relativo fronte; coordinate UTM-RER: X: 542.218 - Y: 978.461;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 15 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 56.000 m³/anno;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il già menzionato legale rappresentante della ditta sopra citata Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola, ha confermato, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 173165 del 12/10/2023, l'interesse al rilascio del rinnovo senza modifiche della concessione n. n. 13657 del 28/10/2013;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col “*Metodo ERA*” di cui alla c.d. “*Direttiva Derivazioni*” dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

DATO ATTO che, in data 12/07/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO INOLTRE ATTO la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “*irrigazione agricola*” e che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2024, visto il volume da concedere, corrisponde a 265,79 €;

RITENUTO di stabilire che la portata di deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0.05 m³/s nel periodo estivo e 0.08 m³/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 119382 del 28/06/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2024;
- ha versato la somma pari a **265,79 €** a titolo di deposito cauzionale (€ 51,56 il 28/11/2013 e 214,23 € il 11/12/2024);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC10A0049;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. ***di assentire*** alla ditta Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola (C.F. e P.IVA: 01320480336), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo, codice pratica PC10A0049, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante condotta drenante di 12 m di lunghezza (3 m in area demaniale e 9 m in area privata);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Agazzano (PC), Località Tavasca, su terreno in parte privato e in parte demaniale (esclusivamente per l'opera di presa), censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, mappale n. 80 e relativo fronte ; coordinate UTM-RER: X: 542.218 - Y: 978.461;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 15 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 56.000 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Torrente Luretta, cod. IT080105050000003_4ER;
2. ***di stabilire*** che la concessione è valida **fino al 30/06/2034**;
3. ***di approvare*** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/12/2024;
4. ***di dare atto*** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2024 è stato pagato;
5. ***di dare, altresì, atto*** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
6. ***di provvedere*** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, rilasciata alla ditta Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola (C.F. e P.IVA: 01320480336) - codice pratica PC10A0049.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una galleria drenante della lunghezza di circa 12 m di cui 9 m su terreno di proprietà e 3 m su area demaniale del T. Luretta e da un pozzo della profondità di 6 m realizzato con cilindri in muratura del diametro di 5 m in cui vengono convogliate le acque derivate; all'interno del pozzo è posizionata un'elettropompa sommersa della potenza di 15 KW che convoglia l'acqua all'impianto di irrigazione.
2. L'opera di presa (condotta drenante di 12 m di lunghezza) è sita in Comune di Agazzano (PC), Località Tavasca, su terreno in parte privato e in parte demaniale (3 m in area demaniale e 9 m in area privata), censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, mappale n. 80 e relativo fronte; coordinate UTM-RER: X: 542.218 - Y: 978.461.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Agazzano (PC), foglio n. 21, mappali n.ri 75, 76, 77, 79, 80 e 84 e foglio n. 22, mappale n. 2 e al N.C.T. del Comune di Gazzola foglio n. 8 mappali n.ri 804 e 805 e foglio n. 9 mappale n. 34 - della superficie complessiva di circa 25.58.29 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 15 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 56.000 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Luretta, cod. IT080105050000003_4ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2024 ammonta a **265,79 €**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **265,79 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,05 m³/s nel periodo estivo e 0,08 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza - assunto al prot. ARPAE n 119382 del 28/06/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il socio amministratore della ditta Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola (C.F. e P.IVA: 01320480336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 11/12/2024, firmato, per accettazione, dal socio amministratore della concessionaria.



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE- SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it
(Rif. Sinadoc 37473/2023)

Risposta al protocollo n. 0073023 del 26/10/2023

Oggetto: Chiapponi A.C.L. S.S. Società Agricola –Domanda di rinnovo concessione, ex artt. 27 del R.R. 41/2001, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del Torrente Luretta in Località Tavasca, Comune di Agazzano (PC) ad uso irrigazione agricola- Proc. PC10A0049 - Sinadoc n. 37473/2023 - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 0073023 in data 26/10/2023, il rilascio di parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per l’istanza concessoria semplificata avanzata dalla Società Agricola Chiapponi A.C.L. S.S. (nel seguito, Richiedente) sia in merito all’opera di manutenzione straordinaria della galleria drenante in calcestruzzo forato disposta per la lunghezza di 9m sul terreno del concessionario- mappale 80 del Foglio 21 del NTC Comune di Agazzano (PC)- e per 3m sul terreno demaniale prospiciente; l’intervento prevede la sostituzione della galleria drenante esistente con una nuova galleria avente lunghezza e dimensioni analoghe, realizzata con n°7 spezzoni di tubo di calcestruzzo con base piana, prefabbricati e forati: diametro interno di 1,00m, lunghezza 1,84m/cad. Gli spezzoni vengono innestati tra di loro e cementati, fino al raggiungimento della lunghezza di 11,48m.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Prot_26-10-2023_0073023- Richiesta prescrizioni idrauliche
- Allegato 1C: Planimetria galleria subalveo
- Allegato 2A: Planimetria opera esistente
- Allegato 2B: Profilo opera esistente



- Allegato 3A: Planimetria opera progetto
- Allegato 3B: Profilo opera progetto

dalla quale si evince che il prelievo idrico dal Torrente Luretta, ad uso agricolo irriguo, avviene tramite l'opera di derivazione in oggetto. La galleria drenante, della lunghezza di 12,00 m collega l'alveo del torrente Luretta ad un pozzo in muratura sito nella proprietà del richiedente, con diametro di 5,00 m e profondità 6,00 m. Le acque vengono emunte tramite un'elettropompa non sommersa aspirante e un pescante con portata 15 l/s e attraverso una linea di adduzione fuori terra in ferro, del diametro di 125 mm e una lunghezza di 145 m, vengono condotte sino ad un bacino di accumulo con le seguenti caratteristiche: diametro 25,00 m; profondità 3,00 m; volume di raccolta 1.472,00 m³ (prelievo massimo consentito 56.000 m³/anno).

Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade in:

- zona A1 secondo il P.T.C.P. (cfr. tav. A1.4), per le quali trovano applicazione, in particolare, l'art. 11 delle norme tecniche d'attuazione del piano
- zone contraddistinte da scenario di pericolosità P3 - alluvioni frequenti secondo P.G.R.A. vigente;

Considerato che:

- o la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta di Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per la domanda di rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del Torrente Luretta, avanzata dalla Società Agricola Chiapponi A.C.L. S.S., consistente in una galleria drenante, di lunghezza 12,00 m, la quale occupa parzialmente l'area demaniale per un tratto di 3,00 m, a fine agricolo irriguo situata presso terreno di proprietà del richiedente censito al Mappale 80 del Foglio 21 del N.C.T. del Comune di Agazzano (PC), in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- o il Richiedente è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del Torrente Luretta in prossimità del punto di attingimento delle acque autorizzato oltre che al contenimento della vegetazione nei pressi di esso; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda;
- o la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque di sub-alveo in affioramento, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al Richiedente;
- o è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- o la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al Richiedente, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento in assenza di idonei mezzi e/o segnaletica;
- o qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di



apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;

- è fatto obbligo al Richiedente di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Luretta;
- è ad esclusivo e totale carico del Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del prelievo idrico. In particolare, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.